

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

TITOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 1

TIPOLOGIA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente servizio è un **ACCORDO QUADRO**.

Con il termine di Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo unitario (corrispettivo orario posto a base di gara).

L'affidamento avverrà con l'offerta a massimo ribasso sul prezzo orario a base d'asta.

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato tutti gli interventi di SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI, come meglio descritti al successivo articolo 3, necessari fino al 31/12/2023 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo medesimo.

Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- il contratto termini prima del 31/12/2023 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto alla data del 31/12/2023.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto che avverrà presumibilmente nei mesi di aprile/maggio 2021, ovvero dalla data dell'eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, e cesserà al 31/12/2023.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Carpineti.

ART. 3
VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO - PREZZO A BASE DI GARA –
CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Il valore stimato complessivo dell'accordo

IMPORTO STIMATO ANNUO LOTTO 1 – ZONA NORD

		Euro
a)	Costo massimo stimato della LAVORAZIONE SULLE STRADE COMUNALI per 2 SFALCI /anno (172 ore) (soggetto a ribasso d'asta)	8.591,5
b)	ONERI DELLA SICUREZZA di cui al D.Lgs.81/2008 per 2 SFALCI /anno (non soggetto a ribasso)	416,40
1)	Totale complessivo	9.016,40
2)	IVA 22%	1.983,60
3)	Totale complessivo IVA 22% inclusa	11.000,00

IMPORTO STIMATO ANNUO LOTTO 2 – ZONA SUD

		Euro
a)	Costo massimo stimato della LAVORAZIONE SULLE STRADE COMUNALI per 2 SFALCI /anno (172 ore) (soggetto a ribasso d'asta)	8.591,5
b)	ONERI DELLA SICUREZZA di cui al D.Lgs.81/2008 per 2 SFALCI /anno (non soggetto a ribasso)	416,40
1)	Totale complessivo	9.016,40
2)	IVA 22%	1.983,60
3)	Totale complessivo IVA 22% inclusa	11.000,00

Il valore stimato complessivo dell'accordo quadro per il periodo maggio 2021/ dicembre 2023 (ipotizzando 6 passaggi ovvero 2 passaggi per anno) è quantificato in € 66.000,00 oneri della sicurezza ed iva inclusi.

Precisando che, per quanto attiene agli oneri da interferenza, non occorre redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/2008 e s.m.ed.i. poiché non esistono interferenze con altre attività.

3.2 Prezzo a base di gara soggetto a ribasso

Il prezzo unitario a base di gara **soggetto a ribasso** è il costo per Ora di servizio di sfalcio pari a € 50,00, oltre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

I prezzi risultanti dagli esiti di gara resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo articolo 10 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*.

3.3 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di emissione di apposita fattura posticipata riportante il dettaglio delle ore su cui è stato effettuato il servizio, **previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e previo rilascio dell'Attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte della SA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.**

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento di cui al successivo art. 6.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del D.L.66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'accordo quadro, nonché il CIG dell'affidamento specifico (CIG derivato), il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF0CS1.

ART. 4

MODALITA' E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Accordo Quadro si svilupperà attraverso successivi affidamenti specifici, sotto forma di lettera commerciale sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa, riportante il CIG dell'affidamento specifico (CIG derivato) che dovrà essere riportato nella fattura elettronica.

Il servizio in generale risulta funzionalmente suddiviso in n. 2 ZONE di intervento il tutto per complessivi 159,67 Km di strade comunali (vedi elenco in allegato):

- LOTTO *n. 1* (ZONA NORD):
- LOTTO *n. 2* (ZONA SUD):

Detti LOTTI sono meglio specificati nella planimetria (allegato 1) nonché in apposito elenco indicante le denominazioni delle strade comunali oggetto del Servizio (allegato 2).

All'atto di effettiva necessità del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto trasmetterà, di norma a mezzo PEC, una **richiesta di intervento** agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dall'affidatario, in relazione a:

1° PASSAGGIO DI SFALCIO (PERIODO MAGGIO/GIUGNO di ogni anno)

consistente in n° 1 passaggio su tutto il territorio comunale, con trinciatrice sulla banchina, e contemporaneamente n° 2 passaggi con trinciatrice nel fosso (sul lato interno e sul lato esterno), ovvero in mancanza di fosso sulla ripa fino ad una altezza di mt. 2,40 da piano strada, oltre allo sfalcio manuale sotto i guard-rails, in prossimità dei parapetti e dei manufatti adiacenti la carreggiata (nei tratti dove manca il fosso di guardia stradale lo sfalcio oltre alla banchina dovrà interessare la riva collegata).

In prossimità delle canalizzazioni sottostradali o dei cavalcafossi l'erba sfalciata, se necessario, dovrà essere rimossa al fine di escludere l'intasamento delle tubazioni.

2° PASSAGGIO DI SFALCIO (PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE di ogni anno).

consistente in n° 1 passaggio su tutto il territorio comunale, con trinciatrice sulla banchina, e contemporaneamente n° 2 passaggi con trinciatrice nel fosso (sul lato interno e sul lato esterno), ovvero in mancanza di fosso sulla ripa fino ad una altezza di mt. 2,40 da piano strada, oltre allo sfalcio manuale sotto i guardrails, in prossimità dei parapetti e dei manufatti adiacenti la carreggiata (nei tratti dove manca il fosso di guardia stradale lo sfalcio oltre alla banchina dovrà interessare la riva collegata).

In prossimità delle canalizzazioni sottostradali o dei cavalcafossi l'erba sfalciata, se necessario, dovrà essere rimossa al fine di escludere l'intasamento delle tubazioni.

Durante ogni fase di sfalcio la *macchina operatrice* dovrà essere opportunamente pre-segnalata con segnaletica stradale e attrezzatura di sicurezza, che preceda il mezzo durante la lavorazione al fine di garantire il mantenimento della viabilità in sicurezza su tale strada. (vedasi codice della strada)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà indicare per le strade interessate, l'ordine di priorità, in riferimento all'inizio delle singole operazioni di sfalcio, che sono ricomprese nei vari periodi dell'anno.

L'avvio del singolo passaggio di sfalcio verrà disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previa comunicazione scritta e dovrà avviarsi entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre 35 giorni naturali consecutivi dalla data dell'effettivo avvio. (verranno posticipati i giorni di pioggia certificati con appositi verbali di sospensione e di ripresa delle operazioni).

Ogni singolo sfalcio dovrà sempre prevedere, anche in caso di particolari situazioni di pericolo, tipo curve o laddove sia rinvenibile una ridotta visibilità, comunque un accurato taglio, qualunque sia la condizione di crescita dell'erba, anche se quest'ultimo comporta ulteriori passate.

L'impresa s'impegna ad eseguire di volta in volta, su disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto, tutti gli interventi relativi all'oggetto dell'appalto ed al prezzo concordato.

Pertanto l'impresa sarà liquidata al termine di ogni passaggio completo di sfalcio, nelle sue competenze per il lavoro effettivamente eseguito e contabilizzato ai prezzi accettati.

Per l'accettazione dei lavori il giudizio definitivo è demandato al Direttore dell'esecuzione del contratto, ma resta inteso che l'erba, a seguito dell'operazione di trinciatura, non deve superare l'altezza massima di 3/5 cm.

Nello specifico il servizio deve essere così espletato:

taglio dell'erba dalle banchine e dai fossi delle strade comunali (ovvero in mancanza di fosso sulla ripa fino ad una altezza di mt. 2,40 da piano strada), come di seguito meglio evidenziato nella tabella "Attrezzature minime necessarie":

4.2 MEZZI, ATTREZZATURE e TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

"Attrezzature minime necessarie":

- **n. 1 MACCHINE OPERATRICI (omologata ai sensi dell'58 del codice della Strada D. L.vo 285/92 e s.m. ed i. come risulta sul "certificato di circolazione" e allegato tecnico relativo), con potenza tra 80 e 110 CV, per lavorazioni in piano e inclinate rispettivamente per interno fossi, banchina stradale e ripa stradale (laddove manca il fosso) dotate di trincia erba adeguato alle caratteristiche delle strade oggetto d'intervento;**
- **la Ditta dovrà iniziare il servizio entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi dalla data dell'ordine;**
- **lo sfalcio dovrà eseguirsi entro 35 giorni naturali consecutivi dalla data dell'effettivo avvio;**
- **operatori con esperienza minimo n. 2;**
- **cartellonistica di segnalazione presenza cantiere mobile ai sensi del codice della strada.**

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari e materiali per l'esecuzione del servizio di Taglio dell'erba previsti dal presente capitolato, sono a totale carico della Ditta.

La Ditta dovrà inoltre assicurare l'impiego di materiale di consumo della migliore qualità e di attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio.

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia ed ai requisiti previsti dal presente capitolato.

La Ditta affidataria del servizio deve presentare, **prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:**

Elenco degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le aree oggetto di intervento, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O. – G.U. 6 settembre 1996, n. 209) o da successive modifiche.

Il personale operante sulle macchine taglia erba dovrà avere la specifica abilitazione degli operatori richiesta per i trattori agricoli e forestali, in attuazione dell'art.73 comma 5 del decreto 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni n.53 del 22/02/2012.

La Ditta sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche, dei materiali di consumo e l'Amministrazione Comunale non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute in questo articolo la Ditta sarà dichiarata inadempiente e responsabile dei danni.

ART. 5 DANNEGGIAMENTI

Il servizio di taglio dell'erba dovrà essere eseguito in modo da evitare qualsiasi danneggiamento a persone e/o cose con impegno della Ditta, in caso di danneggiamento ad Essa attribuibile a risarcire l'Amministrazione Comunale, la quale ha facoltà di optare per una delle seguenti modalità:

- integrale rifusione del valore quantificato dai competenti Responsabili di Servizio comunali;
- sostituzione integrale del bene con altro nuovo avente le medesime caratteristiche;
- indennizzo e/o risarcimento/ripristino in solido ovvero con propria assicurazione al privato che abbia subito un danno durante le fasi di lavorazione.

Qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, si ritenga sufficiente fare eseguire la sola riparazione del bene danneggiato, l'esecuzione e gli oneri saranno a carico della Ditta mediante una delle seguenti modalità:

- trattenuta della somma quantificata per la riparazione dall'importo della fattura in corso di pagamento e/o successiva;
- detrazione della somma dal deposito cauzionale, o incameramento della fideiussione costituita, con obbligo di reintegro a carico della Ditta e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.

Eventuali danni provocati su infrastrutture comunali (pavimentazioni, marciapiedi, cordoli, alberate, ecc.) nonché su infrastrutture e beni privati (muri di cinta, recinzioni, autovetture, ecc.) dovranno essere tempestivamente segnalati all'ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Comando di Polizia Municipale indicando ora, nome della via, numero civico e natura del danno provocato.

ARTICOLO 6 VERIFICA DI CONFORMITA' E PAGAMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 11.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento approva la contabilità ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis comma 3 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA

7.1 Adempimenti in materia di sicurezza

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia degli interventi potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione degli interventi.

Prima della consegna del servizio, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio,

Detto piano, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà essere trasmesso dall'Appaltatore al Responsabile per l'esecuzione del contratto.

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza, se nominato, e di salute durante la realizzazione dell'opera designata dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio del servizio ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione del servizio, laddove nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico dell'impresa (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza degli interventi, da ogni responsabilità.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la D.d.E. e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla D.d.E.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piano Operativo di Sicurezza;
- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

L'Appaltatore deve presentare il proprio piano operativo di sicurezza relativo ai singoli appalti oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi di legge.

In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, il R.U.P. potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'adempimento dei suddetti obblighi, con eventuale risoluzione del contratto in caso di ulteriore inosservanza da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti sopra elencati, anche nel corso dell' svolgimento del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'Appaltatore esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

7.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

E' necessario garantire:

_ l'utilizzo della segnaletica temporanea (verticale, orizzontale, luminosa e complementare) necessaria per la realizzazione dei lavori (cantieri fissi e mobili). Il tutto in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 e alle

prescrizioni impartite dalla D.L. in occasione di sensi unici alternati, deviazioni, chiusure, ecc. ;

_ durante le operazioni di cui sopra, porre la massima attenzione sia alle vetture circolanti piuttosto che parcheggiate a lato delle sedi stradali; oltre eventuali ostacoli.

Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada).

Veicolo operativo dotato di idonea segnaletica, anche luminosa, di supporto alle operazioni di sfalcio come indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/03/2013 (pubblicato in G.U n°67 del 20/03/2013), dall'Art. 38 del D.P.R . 16/12/1992 e successive modificazioni, nonché dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada (C e F), da adottare per il segnalamento temporaneo."

L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare del lampeggiante e della seguente targa di segnalazione da posizionare nella parte posteriore e su supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2, che riporterà il segnale "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi" di cui alla figura II/398 art. 38 del Regolamento C.d.S..




Figura II 398 Art. 38 (1)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI (dimensioni in centimetri)

Segnale di cui devono essere dotati posteriormente i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per lavori o manutenzione stradale fermi od in movimento. La freccia è orientata dal lato dove il veicolo deve essere superato.

(1) Figura così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610

La mancata disponibilità anche parziale di tale attrezzatura, costituirà causa di inadempienza per l'impresa.

Prima dell'inizio delle attività l'Impresa dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) nonché il piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) inerenti il servizio in oggetto, così come previsto dalla vigente normativa sulla base dell'elaborato riportante le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori e/o eventuali subappaltatori ritenendo la somma prevista e riportata nel presente capitolato

(da non assoggettarsi al ribasso d'asta) sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste.

7.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n.81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore (se incaricato), l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Il medesimo appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (se necessario) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il/i subappaltatore/i per gli adempimenti, da parte di questo/i ultimo/i, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 8

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'accordo quadro, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compresa l'Amministrazione comunale, anche con riferimento ai danni per cose in consegna/custodia.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a €. **2.000.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a €. **2.000.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo verticale, le garanzie assicurative devono essere presentate da ognuno dei componenti dell'RTI, allegando alla polizza dell'impresa mandataria o capogruppo apposita appendice nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata del servizio, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ART.10

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

Le modifiche al contratto verranno formalizzate secondo le modalità previste dalla Normativa vigente.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Il prezzo risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo revisione dello stesso, su richiesta dell'affidatario, applicando l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di revisione prezzi potrà essere presentata a decorrere dal secondo anno dell'accordo quadro, non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ART.11

PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale del singolo intervento per ogni GIORNO di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione delle penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 12 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 12 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo PEC, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per i servizi svolti.

Decorsi 60 giorni senza che l'affidatario abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal corrispettivo dovuto.

ART.12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile e dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode dell'affidatario;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- d) cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- f) grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- g) inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- h) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario, inclusi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Carpineti";
- k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 11 *Penali*;
- l) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

Il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ART. 13

FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 105, il subappalto è ammesso, tenuto conto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

Per i subappalti il contraente è tenuto al rispetto delle tempistiche di comunicazione e quanto previsto dall'art 105 del codice appalti.

ART. 15

CONTROVERSIE

La definizione delle controversie è regolamentata dalla normativa vigente con particolare riferimento agli artt.205,206,207,208,209,210 e 211 del DL 50/2016.

ART. 16

RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia ed al Codice Civile.